



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Massimo Meroni	Presidente
dott. Anna Mantovani	Consigliere
dott. Cesira D'Anella	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g                      promossa in grado d'appello

DA

APPELLANTE

CONTRO

APPELLATA



avente ad oggetto: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per

contrariis reiectis, riservata l'ammissione dei mezzi di prova che si renderanno necessari ad esito delle eventuali difese avversarie ad integrazione di quelli documentali già offerti, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano: in via principale e nel merito, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, in integrale riforma della sentenza numero 51/2018, pubblicata in data 8 gennaio 2018 dal Tribunale di Milano, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione del tasso debitore contenuta sia nel contratto di finanziamento numero 200602056 stipulato in data 23 febbraio 2006, sia in quello contraddistinto con il numero 704334 stipulato in data 23 settembre 2011 e, per l'effetto, chiede che venga applicato in entrambi i citati finanziamenti il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a), T.U.B. e, quale ulteriore conseguenza, alla luce delle conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U. , dichiarare tenuta e condannare la Comifin S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a compensare la somma di euro 492.781,41 per il finanziamento n. 200602056 e di euro 85.061,14 per il finanziamento numero 704334 e, quindi, complessivamente della capitale somma di euro 551.951,52 oltre interessi legali moratori e rivalutazione monetaria, con il debito che dovesse eventualmente ancora residuare in capo alla dottoressa Alessandra Padula; sempre in via principale e nel merito, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, in integrale riforma della sentenza numero 51/2018, pubblicata in data 8 gennaio 2018 dal Tribunale di Milano, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, accertare e dichiarare che la Comifin S.p.A. in liquidazione ha comunicato per iscritto un Indicatore Sintetico di Costo – I.S.C. inferiore a quello concretamente applicato in entrambi i contratti di finanziamenti azionati, voglia accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione del tasso complessivo sia del contratto di finanziamento numero 200602056 stipulato in data 23 febbraio 2006, sia in quello contraddistinto con il numero 704334 stipulato in data 23 settembre 2011 e, per l'effetto, chiede che venga applicato in entrambi i citati finanziamenti il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a), T.U.B. e, quale ulteriore conseguenza, alla luce delle conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U. , dichiarare tenuta e condannare la Comifin S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a compensare la somma di euro 492.781,41 per il finanziamento n. 200602056 e di euro 85.061,14 per il finanziamento numero 704334 e, quindi, complessivamente della capitale somma di euro 551.951,52 oltre interessi legali moratori e rivalutazione monetaria, con il debito che dovesse eventualmente ancora



residuare in capo alla dottoressa sempre in via principale e nel merito, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, in integrale riforma della sentenza numero 51/2018, pubblicata in data 8 gennaio 2018 dal Tribunale di Milano, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, accertare e dichiarare la nullità della clausola contenente l'opzione floor (tasso minimo) contenuta nel contratto di finanziamento numero 200602056 stipulato in data 23 febbraio 2006, con ogni conseguenza che ciò comporta in merito alla determinazione e determinabilità del tasso di interesse applicabile; sempre in via principale e nel merito, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, in integrale riforma della sentenza numero 51/2018, pubblicata in data 8 gennaio 2018 dal Tribunale di Milano, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, accertare e dichiarare la nullità per mancanza di causa del finanziamento stipulato in data 23 settembre 2011 contraddistinto con il numero 704334, con la conseguenza che nulla deve essere restituito in forza di detto contratto di finanziamento dalla dottoressa Alessandra Padula alla Convenuta e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la Comifin S.p.A. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, a restituire, compensandole, le rate del finanziamento pagate con il debito che dovesse eventualmente ancora residuare in capo alla dottoressa Alessandra Padula; in via principale e nel merito, in ogni caso, con vittoria di spese e di compenso professionale, maggiorato del rimborso professionale, accessori fiscali e previdenziali come per legge di entrambi i gradi di giudizio.

Per

Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, respinta ogni istanza, deduzione ed eccezione avversaria, previe le più opportune declaratorie,

- rigettare ogni domanda formulata dall'appellante poiché infondata per i motivi esposti nella narrativa dei propri atti;
- confermare la sentenza n. 51/2018 (R.g. n. 19332/2013), emessa dal Tribunale di Milano in data 05.01.2018, pubblicata l'8.01.2018, notificata via pec l'11.01.2018;
- condannare l'appellante a rifondere le spese ed onorari anche del presente secondo grado di giudizio.

Salvo ogni altro diritto.



## Fatto e svolgimento del processo

La dott.ssa \_\_\_\_\_ titolare dell'omonima impresa individuale  
\_\_\_\_\_ agiva in giudizio davanti al Tribunale di Milano nei confronti di \_\_\_\_\_  
chiedendo di accertare e dichiarare:

- la nullità dei contratti di finanziamento n. 200602056 e n. 704334, rispettivamente stipulati in data 23.2.2006 e 23 settembre 2011, per difetto di causa;
- l'illegittima applicazione di interessi usurari in relazione ad entrambi i finanziamenti;
- l'indeterminatezza dei tassi di interesse passivi applicati ad entrambi i finanziamenti a causa della mancata indicazione per iscritto del *Tasso Annuale Nominale – T.A.N.* e, in ogni caso, l'applicazione di un *Indicatore Sintetico di Costo – I.S.C.* superiore a quello indicato per iscritto.

Comifin s.p.a. si costituiva in giudizio contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 51/2018, resa in data 5 gennaio 2018 e pubblicata l'8 gennaio 2018, il Tribunale di Milano respingeva le domande svolte da \_\_\_\_\_ e condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite, sostenute da parte avversa, liquidate in euro 6.000,00 oltre oneri di legge.

La dott.ssa \_\_\_\_\_ roponava appello avverso tale sentenza deducendo:

- a) l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato ad entrambi i finanziamenti per omessa indicazione del T.A.N.;
- b) la nullità della clausola relativa al tasso minimo "*opzione floor*";
- c) l'invalidità del finanziamento n. 200602056 per inesistenza dell'obbligazione originaria.

Per tali motivi concludeva chiedendo, in sua integrale riforma, l'accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado.

Comifin s.p.a. in liquidazione si costituiva in giudizio chiedendo la conferma della sentenza gravata.

All'udienza del 13 febbraio 2019 la Corte invitava le parti a precisare le conclusioni, in epigrafe specificate e, alla scadenza dei termini per gli scritti conclusionali perveniva alla seguente decisione.

La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 7 maggio 2019.



## Motivi della decisione

### *Sull'indeterminatezza del tasso di interesse applicato ad entrambi i finanziamenti*

Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha respinto la domanda volta a far accertare la nullità della clausola di determinazione dei tassi di interesse passivi applicati ad entrambi i finanziamenti per mancata indicazione del T.A.N.

Sostiene a questo riguardo l'impugnante che la Comifin aveva ommesso di comunicare sia il Tasso Annuale Nominale - T.A.N., sia il Tasso Annuo Effettivo - T.A.E., limitandosi ad indicare l'Indicatore Sintetico di Costo - I.S.C. (pari all'8.92% per il primo contratto e al 7.26% per il secondo). In tal modo non era possibile verificare come Comifin avesse provveduto a calcolare le rate oggetto del piano di ammortamento. Lamenta pertanto l'erroneità della sentenza, che aveva ritenuto sufficiente l'indicazione dell'I.S.C. ai fini dell'esatta determinazione del tasso di interesse.

Osserva poi che l'indicazione del T.A.E.G. (o dell'I.S.C., che si applica ai mutui e alle anticipazioni bancarie) non può ritenersi equivalente a quella del T.A.N. trattandosi di grandezze diverse, che rispondono ad esigenze diverse: infatti il primo (T.A.E.G.) è un tasso equivalente, che esprime in percentuale sull'erogato tutti i costi che il mutuatario deve sostenere; la sua pubblicizzazione è pertanto finalizzata a consentire il confronto tra i costi effettivi di diversi finanziamenti. Il secondo (T.A.N.) rappresenta il tasso in base al quale vengono calcolate le rate di rimborso; sicché mancando l'indicazione del T.A.N., il mutuatario non sarebbe in grado di verificare la correttezza delle rate dovute.

Sostiene pertanto che la sola indicazione del T.A.E.G. non può ritenersi sufficiente per soddisfare la necessità di una pattuizione tra le parti in ordine al tasso applicato, in quanto anche il T.A.N. deve essere oggetto di consenso negoziale tra le parti, non potendo essere determinato in via induttiva. Deduce pertanto che entrambi i contratti oggetto di causa abbiano violato la disposizione dell'art. 117 TUB, che richiede espressamente la pattuizione del tasso di interesse, dovendosi intendere con tale espressione il tasso annuo nominale e non l'I.S.C.

Osserva la Corte.

Il TAEG è definito dall'art. 19 Legge n. 142/1992, come il "*costo totale del credito per il consumatore, espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli*



*oneri da sostenere per utilizzarlo, calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 90/88/CEE”.*

L’I.S.C. costituisce un parametro sostanzialmente analogo al TAEG ed è calcolato allo stesso modo, con la differenza che l’ISC deve essere riportato per i mutui, le anticipazioni bancarie e gli altri finanziamenti; il TAEG, invece, è previsto per le operazioni di credito al consumo.

Il TAEG (e, analogamente, l’I.S.C.) consente di determinare il costo effettivo del finanziamento, in quanto nel calcolo del TAEG si tiene conto di tutti gli oneri e le spese necessarie per ottenere il finanziamento; pertanto il TAEG comprende il rimborso del capitale, l’ammontare degli interessi, le spese di istruttoria e di incasso, le spese per assicurazioni o garanzie imposte dal creditore ed eventuali altre spese contrattuali, previste dalla normativa di riferimento.

Ciò significa che attraverso l’indicazione del TAEG il mutuatario è in grado di comprendere l’ammontare complessivo dell’onere impostogli, di verificare l’effettiva onerosità del prestito e valutare il livello di convenienza dei vari prestiti presenti sul mercato, in quanto la formula di calcolo del TAEG è la medesima per tutti i tipi di finanziamento.

Il TAN, invece, rappresenta il tasso di interesse nominale, che viene utilizzato per calcolare la quota di interessi dovuta per ciascuna rata del prestito.

Pertanto, come ha condivisibilmente osservato parte appellata, il TAN risulta sempre ricompreso ed inferiore al TAEG, poiché la differenza tra i due indicatori deriva dal calcolo degli effetti della capitalizzazione del periodo, nonché dall’incidenza degli oneri accessori rispetto al capitale finanziato, che è oltre tutto sempre minimale: ad esempio, risulta pacificamente dagli atti di causa che per il contratto del 23.9.2011 al TAEG dell’8.92% corrisponde un TAN dell’8.5889%.

Passando ad esaminare le conseguenze derivanti dalla mancata indicazione del TAN, si osserva quanto segue.

L’art. 117 TUB, inserito nel titolo relativo alla *“Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”* prevede che i contratti bancari debbano indicare *“il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”*.



Come ha già osservato questa Corte con la pronuncia n. 3390/2018, resa in un'analogo fattispecie, l'espressione "*tasso di interesse*" non implica il riferimento al Tasso Annuo Nominale, né al Tasso Annuo Effettivo Globale, inteso quale sinonimo di Indicatore Sintetico di Costo.

Pertanto, per comprendere il significato che assume il termine "*tasso di interesse*" ai fini del rispetto della normativa di riferimento, occorre "*esaminare quale sia l'espressione numerica che soddisfa il diritto alla trasparenza e all'informazione, tutelato dalla norma*" (così testualmente la citata sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3390/2018).

Orbene, come si evince dalla collocazione della norma nel titolo relativo alla trasparenza delle condizioni contrattuali, l'art. 117 TUB è diretto a garantire al cliente il diritto alla trasparenza e all'informazione; pertanto deve ritenersi che soltanto il TAEG costituisca un elemento essenziale del contratto di finanziamento, in quanto attraverso la conoscenza del TAEG il mutuatario può valutare l'effettivo costo del finanziamento; conseguentemente soltanto la conoscenza e l'indicazione del TAEG è idonea a garantire il rispetto dell'obbligo di informazione e trasparenza, che rappresenta la *ratio* dell'art. 117 TUB. Viceversa il TAN non è un valore numerico che consente al cliente di soddisfare il proprio diritto alla trasparenza, in quanto attraverso la conoscenza del TAN il mutuatario non può rendersi conto del costo effettivo del finanziamento.

Pertanto, come è stato già osservato da questa Corte nella citata pronuncia n. 3390/18, "*la mera mancanza dell'indicatore TAN non può comportare gli effetti sanzionatori previsti dall'art. 117 TUB. Nel caso oggetto del contendere, l'esplicitazione del TAN avrebbe probabilmente fornito un dato aritmetico in più, ma non avrebbe concretamente aggiunto elementi importanti al quadro informativo del cliente, né sarebbe stato decisivo in termini di scelta fra più opzioni finanziarie, per la quale, come sopra esposto, lo strumento appropriato si rivela il TAEG*".

E del resto, considerato che il TAN costituisce un valore numerico sempre inferiore rispetto al TAEG, sarebbe del tutto irragionevole sanzionare con la perdita della remuneratività del finanziamento l'ipotesi in cui il contratto, attraverso l'indicazione del TAEG riporti già tutti gli elementi idonei ad offrire al cliente una completa informativa in ordine al finanziamento scelto.

Va inoltre considerato che nel caso in esame il tasso annuo nominale è comunque facilmente determinabile ai sensi dell'art. 1346 c.c., in quanto entrambi i contratti di finanziamento indicano l'importo finanziato, il numero delle rate e l'ammontare di ogni singola rata, elementi che consentono, attraverso un semplice calcolo matematico, di calcolare il TAN; pertanto, pur non essendo il TAN



esplicitamente indicato, la sua mancata esplicita indicazione appare priva di conseguenze giuridicamente rilevanti.

Con lo stesso motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha affermato che *“I due finanziamenti numero 200602056 e numero 704334 hanno minuziosamente previsto tutte le clausole disciplinanti gli interessi da applicare, le modalità della loro quantificazione e, con riguardo al piano di ammortamento, l'individuazione della quota parte da imputare al capitale e della quota parte da imputare agli interessi”* (così pag. 5 sentenza impugnata).

Sostiene al contrario l'impugnante che il primo Giudice non ha adeguatamente considerato che *“la Comifin S.p.A., in entrambi i finanziamenti, ha comunicato un Indicatore Sintetico di Costo – I.S.C. inferiore a quello effettivamente applicato”* (così pag. 16 atto d'appello).

Rileva infatti che per ottenere il primo finanziamento la Farmacia Padula ha sostenuto i seguenti costi: euro 1.000,00 (spese istruttoria); euro 20,00 spese incasso rata; euro 8.506,00 opzione floor – tasso minimo; il calcolo del TAEG, in conseguenza dei costi sostenuti è stato pari al 9,110% e non già all'8,920%. Analogamente, per il contratto stipulato il 23 settembre 2011, il TAEG, così ricalcolato, è stato pari al 7,830% e non già al 7,260%.

La Corte ritiene la doglianza infondata, in quanto la tesi di parte appellante presuppone che *l'opzione floor* costituisca un onere del finanziamento imposto dal creditore, affermazione che non ha trovato alcun riscontro negli atti di causa, dal momento che tale clausola è stata oggetto di libera negoziazione tra le parti.

*Sulla nullità della clausola relativa al tasso minimo “opzione floor”;*

Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che *“la previsione del tasso minimo da applicare pari al 2,40 % è stata espressamente disciplinata nel finanziamento in esame ed è stata accettata dalla parte finanziata”* (così pag. 5 sentenza gravata).

In particolare l'appellante lamenta che la clausola contenuta nel contratto di finanziamento n. 200602056, la quale prevede che gli interessi vengano indicizzati all'indice Euribor 3 mesi, con un *“indice minimo applicabile 2,40%”*, al di sotto del quale il tasso contrattuale non scende, implicherebbe la presenza di uno strumento finanziario derivato (componente opzionale), denominato





“opzione floor”: sostiene infatti l’appellante che tale clausola offrirebbe un rendimento minimo alla Comifin anche nel caso di eventuale ribasso del tasso parametro variabile (Euribor) cui è indicizzato il finanziamento; mentre nessun beneficio potrebbe ricevere il cliente, che anzi è esposto al rischio di rialzo del tasso finanziario, senza una soglia di sbarramento.

Ritiene la Corte che le censure siano infondate per i seguenti motivi.

La clausola “opzione floor” , oggetto di specifica pattuizione negoziale, stabilisce una sorta di “base” (denominata “floor”) al di sotto della quale l’interesse applicato al finanziamento non può mai scendere. Pertanto, le stesse modalità di funzionamento della clausola “opzione floor” evidenziano, come ha condivisibilmente osservato parte appellata, che tale clausola attiene alle modalità di determinazione del tasso di interesse debitorio ed ha, pertanto, natura “creditizia”; sicché essa non costituisce, neppure surrettiziamente, uno strumento derivato, ma è soggetta esclusivamente alla disciplina del testo unico bancario.

#### *Sull’invalidità del finanziamento n. 200602056 per inesistenza dell’obbligazione originaria*

Con il terzo motivo l’appellante ha impugnato la sentenza, nella parte in cui il Giudice di primo grado ha così statuito: *“il fatto che parte della provvista – o l’intera provvista nel secondo finanziamento – sia stata dirottata a tacitazione di pregressi debiti gravanti sulla parte finanziata, nei termini indicati nella parte in fatto, non costituisce motivo di nullità ma, se del caso, motivo di inadempimento della s.p.a. Comifin all’obbligo di dazione della somma finanziata, inadempimento che comunque non sussiste posto che la s.p.a. Comifin ha agito su istruzioni della stessa parte finanziata che, come detto, ha richiesto di imputare parte della provvista – o l’intera provvista nel finanziamento n. 704334 – alla tacitazione di pendenze pregresse; il Tribunale non ravvisa alcuna frode o sviamento dello scopo negoziale a danno dell’odierna parte attrice che con la stipula del secondo finanziamento n. 704334, ha ottenuto di potere rinegoziare il debito scaturente dal precedente finanziamento n. 200602056 allungando il piano di ammortamento e di potere spuntare un interesse compensativo minore”* (così pag. 4 sentenza impugnata).

Ritiene al contrario l’impugnante che il finanziamento n. 704334 sia nullo per difetto di causa, in quanto una parte dell’importo erogato era stato utilizzato per estinguere il precedente finanziamento n. 200602056, che portava un saldo errato a causa della nullità di tale finanziamento (nullità che si



ripercuoteva, secondo la prospettazione dell'impugnante, anche sul secondo finanziamento, in considerazione del collegamento negoziale, che li rendeva interdipendenti).

La Corte ritiene che la doglianza sia infondata per i seguenti motivi.

Il Giudice di prime cure ha correttamente osservato, con pronuncia non adeguatamente censurata dall'appellante, che l'importo erogato di euro 1.339.818,92, pur non essendo stato materialmente consegnato all'attrice, era stato girato a chiusura dei debiti scaduti e a scadere, derivanti dal precedente finanziamento n. 200602056, su richiesta della stessa dottoressa Padula, che aveva comunicato per iscritto alla Comifin di voler utilizzare tali somme per estinguere il precedente finanziamento (v. doc. 8 fascicolo parte convenuta). Con la stipulazione del secondo finanziamento le parti avevano poi espressamente previsto la rinegoziazione del debito (nel documento contrattuale, nel riquadro relativo alla destinazione della somma mutuata, si legge, infatti, "*rinegoziazione del debito*") tanto è vero che con la stipula del nuovo finanziamento l'appellante aveva ottenuto un allungamento del piano di ammortamento e una riduzione del tasso di interesse, che passava dall'8,92% al 7,2% (così doc. 7 fascicolo parte convenuta).

Il contratto in esame, pertanto, non può ritenersi privo di causa in concreto, in quanto il finanziamento era effettivamente diretto ad estinguere la pregressa esposizione debitoria dell'appellante a fronte di una complessiva rinegoziazione del debito.

Per tali motivi l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.

Il pagamento delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

Tali spese, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 (aggiornati con D.M. n. 33/2018 ) ed in particolare del valore della controversia, della quantità e qualità delle questioni trattate, possono essere congruamente liquidate in complessivi euro per compensi, oltre al rimborso 15% spese generali e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge.

La corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:



1. respinge l'appello proposto da \_\_\_\_\_ verso la sentenza n. 3390/2018, resa dal Tribunale di Milano in data 5 gennaio 2018 e pubblicata l'8 gennaio 2018, che conferma;
2. condanna l'appellante \_\_\_\_\_ a rifondere a C \_\_\_\_\_ in liquidazione le spese del grado, che liquida in euro \_\_\_\_\_ per compensi, oltre al rimborso 15% spese generali e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.

*Così deciso in Milano il 7 maggio 2019*

*Il consigliere est*

*Cesira D'Anella*

*Il Presidente*

*Massimo Meroni*

